

## **REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI CONSORTILI IN MODALITÀ TELEMATICA**

### **PREMESSA**

**A)** Il D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

**B)** La normativa emergenziale inerente la necessità di contenere il contagio da COVID 19 prevede la possibilità di tenere a distanza, in modalità telematica, le riunioni degli organi collegiali.

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno .

#### **Art. 2**

*(Definizione)*

1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi di cui all'Art.1, per i quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell'organo ed il Collegio dei Revisori dei Conti partecipino a distanza.

#### **Art. 3**

*(Requisiti tecnici minimi)*

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono, comunque, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;
  - b) intervento nella discussione;
  - c) scambio di documenti;
  - d) votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google.
4. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti è, comunque, possibile l'utilizzo della posta elettronica.

#### **Art. 4**

*(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica)*

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale per deliberare sulle materie di propria competenza, come statutariamente previste.
2. L'adunanza telematica è utilizzata anche in situazioni emergenziali, ove non sia possibile o consigliabile la riunione in presenza.

#### **Art. 5**

*(Convocazione)*

1. La convocazione delle adunanze del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti dell'Organo, con tempo sufficientemente congruo rispetto la data fissata dell'adunanza, come da Statuto.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, moduli di Google)
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica e/o di sistemi informatici di condivisione di file.

#### **Art. 6**

*(Svolgimento delle sedute)*

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria prevista dallo Statuto consortile. La

sussistenza della validità della seduta è verificata e garantita da chi presiede l'Organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.
6. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme vigenti.

#### **Art. 7**

*(Verbale di seduta)*

1. Della riunione dell'Organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
  - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
  - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
  - g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.
2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

#### **Art. 8**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione e non modifica, ma integra eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all'articolo 1.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito web del Consorzio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"